

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 5

Adunanza 1 febbraio 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO -
VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITA'.

Protocollo: 67 – 20567/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di San Francesco al Campo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 72-28173 del 27/09/1993, modificato con successiva Variante n. 1, approvata con D.G.R. n. 7-5480 del 11/03/2002;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 3 del 01/03/1999, n. 16 del 19/06/2000, n. 25 del 26/10/2001, n. 10 del 26/02/2001, n. 2 del 20.02.2002, n. 5 del 21/07/2003 i progetti definitivi rispettivamente delle Varianti parziali n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 70 del 27/12/2004, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 30/12/2004 (Prat. n. 126/2004);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.264 abitanti nel 1971, 3.475 abitanti nel 1981, 3.849 abitanti nel 1991 e 4.351 abitanti nel 2001, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico in costante incremento;
- superficie territoriale pari a 1.499 ettari, di cui 399 ettari di pianura e 1.100 ettari di collina, dei quali 330 ettari appartenenti alla II^a Classe di capacità d'uso dei suoli (22% dell'intero territorio comunale); è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 110 ettari, che rappresentano circa il 7% del territorio;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "Area Ciriè", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e di attuazione degli interventi che gli competono;
- risulta altresì compreso nel "nodo dell'aeroporto", con i Comuni di Caselle Torinese e San Maurizio Canavese, per il quale si applicano le disposizioni dell'art. 15.1 del P.T.C.;
- insediamenti residenziali: è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 13, 16, 17, 19 e 20;
 - è interessato da nuovi tracciati di viabilità veicolare previste dal P.T.C., alcuni in fase di studio ed altri alternativi, finalizzati a migliorare i collegamenti viari nella zona aeroportuale;
 - è interessato da percorsi ciclabili proposti dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Banna e Fisca, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99 (ora sostituito dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Mignana, Rio della Valle, Rio della Vauda Ritano;
- tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "Riserva Naturale Orientata della Vauda" che interessa una superficie comunale di 386 ettari;
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10011 "Vauda", esteso su una superficie di 384 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegare agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 70 del 27/12/2004 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 8 in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- riclassificazione cartografica e normativa di una porzione del territorio e più precisamente, da area residenziali di nuovo impianto (RN) a aree residenziali di completamento (RC), individuata all'interno della "RC10", per una superficie pari a 3.626 mq;
- introduzione di una modifica della lettera 5 comma 1 dell'art. 5 delle "Norme Tecniche di Attuazione"; in particolare potranno attuarsi i P.E.C.L.I. anche per porzioni "...di territorio inferiori a quelle perimetrare dal P.R.G.C., purchè per una superficie non inferiore al 60% della superficie territoriale complessiva del comparto, o comparti nel caso di interventi in più comparti confinanti, individuati dal P.R.G.C. ed a condizione che lo studio sia effettuato su tutta l'area perimetrata";

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 13/02/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 24/01/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale";

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di San Francesco al Campo, adottato con deliberazione del C.C. n. 70 del 27/12/2004, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”, ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
3. di trasmettere al Comune di San Francesco al Campo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta